

Violenza fisica: le leggi

Avv. Antonella Faieta

La violenza fisica

Il fenomeno della violenza fisica nei confronti delle donne può manifestarsi attraverso differenti azioni e comportamenti.

Sono diverse le disposizioni penali che disciplinano le varie forme di violenza fisica commessa contro le donne.

LE FATTISPECIE DI REATO

ART. 582 C.P.: LESIONE PERSONALE

ART. 581 C.P.: PERCOSSE

**ART. 572 C.P.: MALTRATTAMENTI CONTRO
FAMILIARI E CONVIVENTI**

ELEMENTI COSTITUTIVI:

- **BENE GIURIDICO:** integrità psico-fisica della persona;
- **ELEMENTO OGGETTIVO:** si tratta di un reato a forma libera. La condotta consiste nel cagionare una lesione personale da cui derivi una malattia nel corpo e nella mente;
- **ELEMENTO SOGGETTIVO:** dolo generico

Art. 581: Elementi costitutivi

- **BENE GIURIDICO:** incolumità personale;
- **ELEMENTO OGGETTIVO:** il reato di percosse si configura quando vi è una violenta manomissione dell'altrui persona fisica senza postumi. Viene punita la condotta violenta che comporta un'intrusione nella sfera di inviolabilità altrui, indipendentemente dalle modalità;
- **ELEMENTO SOGGETTIVO:** dolo generico

- Il reato di lesioni personali ed il reato di percosse si distinguono per il tipo di offesa arrecata al bene giuridico tutelato.
- Entrambe le fattispecie si caratterizzano per l'aggressione che realizzano nella sfera dell'incolumità fisica della vittima. Tuttavia, mentre le lesioni determinano una malattia nel soggetto passivo, tale evento non si realizza nel reato di percosse, il quale punisce le offese meno gravi all'incolumità individuale.

Art. 572 c.p. : Maltrattamenti contro familiari e conviventi

- Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi è un reato abituale a forma libera, essendo necessaria, ai fini della configurabilità del medesimo, la reiterazione di più condotte. In mancanza di tale ripetitività, il reato non si realizza. Tuttavia, qualora ne sussistano i presupposti, potranno configurarsi distinti reati integrati dalle singole condotte.
- E' procedibile d'ufficio.

Art. 572 c.p. : Maltrattamenti contro familiari e conviventi

- **BENE GIURIDICO:** integrità psico-fisica;
- **ELEMENTO OGGETTIVO:** Nella nozione di maltrattamenti, rientrano sia le aggressioni fisiche in senso stretto sia gli atti di vessazione, di sopruso, di sopraffazione. Può essere integrato da condotte commissive ma anche omissive;
- **ELEMENTO SOGGETTIVO:** il dolo nel reato di maltrattamenti contro i familiari e conviventi consiste nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di violenze fisiche o morali in modo abituale.

- Il reato di lesioni personali concorre con la più grave fattispecie p. e p. dall'art. 572 c.p., essendo, la violenza, assorbita nel reato di maltrattamenti fino alle percosse, in quanto tipico elemento costitutivo della condotta di cui all'art. 572 c.p.

- Quanto al soggetto passivo del delitto di maltrattamenti in famiglia, tale fattispecie di reato non riguarda solo i nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma qualsiasi relazione che «per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all'interno di un gruppo di persone, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare»
- Il delitto sussiste anche in caso di separazione legale tra l'agente e la vittima.

La «violenza assistita»

- L'art. 61 c.p. comma 11 quinquies afferma che sia circostanza aggravante l'aver, nei «delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'art. 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni 18 ovvero in danno di una persona in stato di gravidanza».
- Rilevante è la previsione di tale circostanza aggravante la quale, frequentemente, si configura in presenza di condotte violente in cui siano vittime le donne.

Aspetti processuali

Le nuove disposizioni processuali introdotte dal
D.l 93/2013:

- Arresto obbligatorio in flagranza;
- Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e braccialetto elettronico;
- Comunicazione alla persona offesa;
- Notifica alla persona offesa della conclusione delle indagini;
- Comunicazione dei revoca e sostituzione delle misure cautelari.

Arresto obbligatorio in flagranza: art. 380, comma 2, lett. 1-ter c.p.p.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale

Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e braccialetto elettronico

E' stato introdotto l'art. 384 bis c.p.p. il quale prevede che la p.g. può disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza di gravi reati, tra cui lesioni gravi e atti persecutori.

Le Comunicazione alla persona offesa

- La disposizione dell'art. 408, comma 3-bis, c.p.p., stabilisce che «per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa».
- La persona offesa, inoltre, potrà opporsi entro il termine di **venti giorni** e non dieci come di norma.

Notifica alla persona offesa dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari

Quando si procede per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori il pubblico ministero deve notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari anche al difensore della persona offesa o questa stessa.

Comunicazione di revoca e sostituzione di misure cautelari alla persona offesa - art. 299

- Al difensore della persona offesa, o in mancanza di questo, alla persona offesa, nonché ai servizi socio-assistenziali, devono essere notificati i provvedimenti di revoca o sostituzione delle seguenti misure cautelari applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona:
- Allontanamento dalla casa familiare
- Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- Divieto e obbligo di dimora
- Arresti domiciliari
- Custodia cautelare in carcere
- Custodia cautelare in luogo di cura

Durante la fase delle indagini preliminari, e nelle fasi successive, la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari, ove non proposta in sede di interrogatorio di garanzia, ovvero in udienza, deve essere notificata, a cura del richiedente ed a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla medesima. Difensore e persona offesa, nei due giorni successivi alla notifica, possono presentare memorie. Decorso detto termine il Giudice provvede.

Altre misure di prevenzione e protezione

- Ammonimento;
- Permesso di soggiorno «speciale» per le vittime di violenza domestica;

Ammonimento

L'art. 3 comma 1 D.l. 93/2013 ha esteso la possibilità di ricorrere all'ammonimento da parte del Questore «Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica»

Inoltre, il Questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.

Permesso di soggiorno “speciale ”per le vittime di violenza domestica

L'articolo 18 bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede una particolare tipologia di permesso di soggiorno concesso alle vittime di violenza domestica al fine di sottrarsi alla stessa.

In particolare esso viene rilasciato dal Questore quando siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero nell'ambito di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, mutilazioni genitali femminili, sequestro di persona, violenza sessuale, atti persecutori o altro delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e vi sia un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.